

Responsabilità civile - causalità (nesso di) - igiene e sanità pubblica - malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - vaccinazione - Danni conseguenti a vaccinazione contro la poliomelite - Nesso causale - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

In tema di danni alla salute conseguenti alla vaccinazione contro la poliomielite, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - implica la concorrente valutazione, da un lato, della (astratta) pericolosità del vaccino alla stregua delle leggi di copertura scientifica, e dall'altro, della sua effettiva sicurezza in relazione alla singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell'evento, apprezzata sulla scorta delle circostanze del caso concreto per come emerse dall'istruzione probatoria condotta nel processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il nesso causale tra l'insorgenza della poliomielite e la somministrazione del vaccino "Salk" sulla base unicamente di una valutazione di astratta non pericolosità dello stesso alla stregua delle conoscenze scientifiche dell'epoca della somministrazione, senza ulteriormente indagarne la sicurezza in relazione alla fattispecie concreta, sotto il profilo dell'eventuale appartenenza a un lotto non correttamente prodotto o confezionato, tanto più che si trattava della somministrazione della terza dose in paziente che aveva già manifestato gravi e abnormi reazioni in occasione delle due precedenti).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 34027 del 18/11/2022 (Rv. 666269 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

Corte

Cassazione

34027

2022